

Richiesta di Conciliazione

Modello di istanza di conciliazione

Io sottoscritto _____

Nato il _____ a _____

Residente _____

Città _____

Provincia _____ CAP _____

Recapito telefonico _____

Polizza Num. _____

N° sinistro _____

Presso la compagnia _____

Avendo inoltrato il reclamo in data _____ (allegare il reclamo inoltrato),

avendo ricevuto dalla compagnia la risposta allegata, essendo insoddisfatto di tale risposta per le seguenti ragioni:

ovvero,

non avendo ricevuto risposta al reclamo allegato dopo 30 giorni dalla sua presentazione,

non avendo ricevuto risposta al reclamo allegato presentato tramite un'associazione dei consumatori dopo 15 giorni dalla sua presentazione, non essendomi rivolto alla magistratura, non avendo conferito incarico a terzi in relazione

all'oggetto del tentativo di conciliazione, chiedo l'esperimento del tentativo di conciliazione mediante la procedura contemplata dall'intesa ANIA/Associazioni dei consumatori, secondo il regolamento allegato e da me accettato, al fine di comporre in via transattiva la controversia sopra descritta.

Accetto la composizione della Commissione di conciliazione, formata dal rappresentante della compagnia assicuratrice _____ e dal rappresentante dell'Associazione dei consumatori _____

Sig. _____ da me designato ed al quale conferisco mandato pieno a transigere la controversia di cui sopra.

Delego, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, la Commissione di conciliazione ad accedere a tutti i documenti ed a ricevere per mio conto i dati personali anche sensibili, attinenti al tentativo di conciliazione.

Ai fini dello svolgimento della procedura di conciliazione, eleggo domicilio presso la sede dell'Associazione _____ ed indico di seguito l'indirizzo presso cui desidero ricevere il verbale di avvenuta conciliazione ovvero l'avviso di mancato accordo

(Luogo e Data) _____

Firma _____

Si allega ulteriore documentazione:

ART. 1 - OPERATIVITÀ E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 Euro. Può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore

- che abbia già presentato reclamo direttamente o tramite un'associazione dei consumatori aderente alla procedura presso le strutture a ciò deputate dell'impresa di assicurazione aderente alla procedura e ne abbia ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente oppure non abbia ottenuto alcuna risposta dall'invio del reclamo trascorsi 30 giorni, ovvero 15 giorni nel caso di reclamo presentato per il tramite di una associazione dei consumatori;
- che, in relazione all'oggetto della conciliazione, non si sia già rivolto alla magistratura e non incarichi altri soggetti a rappresentarlo verso la compagnia. Per accedere alla procedura di conciliazione il consumatore si rivolge ad una delle associazioni dei consumatori aderenti alla procedura, a cui indirizza la richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a transigere utilizzando il modulo di cui all'art. 6.

ART. 2 - ISTRUZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

L'associazione dei consumatori, ricevuto il "modulo di richiesta di conciliazione",

- verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.1;
- analizza il caso valutando la documentazione presentata dal consumatore, ed in particolare la risposta dell'impresa al reclamo;
- verifica se esistono i presupposti per dare seguito alla richiesta di conciliazione ed in particolare se sullo stesso caso sia già intervenuto un tentativo di conciliazione o sia stata interessata altra associazione. L'associazione richiede in qualsiasi momento informazioni e ragguagli sul caso in esame presso l'apposita struttura dell'impresa, ovvero al consumatore.

ART. 3- COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

La commissione di conciliazione è formata da un rappresentante dell'impresa di assicurazione e da un rappresentante dell'associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda di conciliazione.

ART. 4 - LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Il rappresentante dell'impresa ed il rappresentante dell'associazione dei consumatori possono decidere di discutere e risolvere il caso per le vie brevi ed in via informale, preliminarmente alla formalizzazione della domanda di conciliazione.

Qualora il caso non venga risolto in tale maniera a causa della sua complessità, la procedura deve essere formalizzata.

La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all'impresa perviene la domanda di conciliazione, redatta in conformità di quanto disposto all'art. 6, ad essa inviata dall'associazione dei consumatori che la ha ricevuta ed ha svolto le attività di cui all'art. 2. Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di conciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso dell'impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione. Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna ad accettare integralmente il contenuto dell'eventuale verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della conciliazione e non procede a sottoscrizione senza preventivo accordo.

La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza.

Nell'esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, ciascuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell'impresa.

Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il sistema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell'inizio delle riunioni. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione, da parte dei componenti la commissione, di un verbale di conciliazione avente l'efficacia di un accordo transattivo. Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo di cui all'art. 7.

L'associazione di consumatori dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione. Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate. Alla conclusione del processo conciliativo, sia nel caso di discussione informale che in quello di discussione formale, l'associazione dei consumatori e l'impresa completano la catalogazione del caso secondo lo schema di catalogazione.

ART. 5 - COSTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

La procedura di conciliazione non comporta oneri per il consumatore, fatta salva l'eventuale iscrizione all'associazione a cui conferisce il proprio mandato.

ART. 6 - IL CONTENUTO DEL MODULO DI RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

A tergo viene riprodotto il modulo di richiesta di conciliazione.

ART. 7 - IL CONTENUTO DEL MODULO DI MANCATO ACCORDO

Si dà atto che in data la commissione di conciliazione non ha trovato una soluzione consensuale al caso da essa sottoposto dal signor..... con richiesta presentata in data, nei confronti dell'impresa assicuratrice....., avente ad oggetto il sinistro n.